

AVVISO ALLA CLIENTELA

Le normative in materia di etichettatura delle calzature stabiliscono:


CONFORMITA'



Presenza di un'etichetta su almeno una della calzature:

- L'etichetta deve contenere informazioni sul materiale di cui è composta ciascuna parte della scarpa (tomaia, rivestimento della tomaia e suola interna, suola esterna) per almeno l'80%. Se nessun materiale raggiunge almeno l'80% deve riportare indicazioni sulle due componenti principali.
- L'etichetta può contenere o simboli o informazioni scritte in lingua italiana sui materiali usati e le relative parti della scarpa a cui si riferiscono.
- L'etichetta può essere stampata, incollata, gofrata o applicata ad un supporto attaccato
- L'etichetta deve essere visibile, saldamente applicata ed accessibile al consumatore.
- Le dimensioni dei simboli devono essere sufficienti a rendere agevole la comprensione delle informazioni contenute nell'etichetta
- L'etichetta non deve indurre in errore il consumatore
- Possono essere presenti anche altre indicazioni scritte supplementari, in una delle lingue ufficiali della Comunità.

SIMBOLOGIA ADOTTATA SULL'ETICHETTA



FONTI NORMATIVE

Direttiva 94/11/CE del 23 marzo 1994 pubblicata nella G.U.C.E. n. 100 del 19 aprile 1994. Entrata in vigore il 9 maggio 1994. Direttiva recepita con D.M. 11 aprile 1996, pubblicato nella G.U. 26 aprile 1996, n. 97. D.M. 30/01/2001, pubblicato su G.U. n. 37 del 14/2/2001. D.M. 8/2/1997 n. 101.

